

IL FONDO PATRIMONIALE

Notaio Francesco Pene Vidari
Torino, 11 aprile 2024

ARTICOLO 167 CODICE CIVILE

«Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [\[c.c. 2699\]](#), o un terzo, anche per testamento [\[c.c. 587, 601\]](#), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [\[c.c. 2021\]](#) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo».

ARTICOLO 168 CODICE CIVILE

«La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [\[c.c. 180, 1100\]](#)».

NOZIONE E CARATTERI ESSENZIALI

- Il fondo patrimoniale è un **patrimonio di destinazione** costituito da quel complesso di beni che sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (aspetto statico).
Si tratta di un vincolo di **indisponibilità reale**.
- Il fondo patrimoniale è un **regime di cogestione** di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia (aspetto dinamico).

«...FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA»

Che cosa si intende per «bisogni della famiglia»?

Cass. n. 22069/2019

«Osserva la Corte che la costituzione del fondo patrimoniale (articolo 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa».

ATTO COSTITUTIVO DEL VINCOLO



L'atto costitutivo del vincolo è:

- un **atto pubblico** stipulato alla presenza dei testimoni (articolo 48 legge notarile);
- un **atto bilaterale** in cui è necessaria la partecipazione anche dell'eventuale coniuge non conferente che deve comunque esprimere il proprio consenso;
- un **atto gratuito** tendenzialmente riconducibile alle liberalità non donative (art. 809 c.c.).

Se il fondo patrimoniale è costituito con testamento → non solo testamento pubblico, ma anche testamento olografo, segreto o speciale

ATTO COSTITUTIVO DEL VINCOLO



- L'atto costitutivo può attribuire espressamente la proprietà del bene **anche a uno solo** dei coniugi.
- L'**altro coniuge**, pur non diventando contitolare del bene, diviene titolare di uno speciale diritto di godimento sullo stesso (**diritto reale *sui generis***, per la dottrina maggioritaria), e ciò ai sensi:
 - ✓ del comma 2 dell'articolo 168 codice civile,
 - ✓ del comma 3 dell'articolo 168 codice civile.

BENI OGGETTO DEL FONDO



Beni oggetto del fondo:

- Beni immobili,
- Mobili iscritti in pubblici registri,
- Titoli di credito

Ratio: detti beni, grazie al **regime di pubblicità** ad essi connesso, sono idonei ad essere assoggettati al vincolo reale di destinazione tipico del fondo patrimoniale.

Ai fini della **pubblicità** si applicano le regole delle convenzioni matrimoniali, ovvero l'articolo 162 codice civile («*Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma 3*»).

IN PARTICOLARE: I TITOLI DI CREDITO

Articolo 167, comma 4, c.c. *«I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [\[c.c. 2021\]](#) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo».*

- I **titoli di credito cartolari** possono essere conferiti in fondo patrimoniale qualora il vincolo di destinazione impresso possa essere reso pubblico in modo adeguato (CNN 265 2012/C).
- L'introduzione del **sistema della dematerializzazione** impone il ricorso ad un intermediario autorizzato il quale dovrà - allo scopo di render conoscibile l'imposizione di tale vincolo di destinazione - aprire determinati conti destinati a registrare un siffatto limite alla fruizione dello strumento finanziario medesimo.

a) Azioni

Ammissibile la loro conferibilità in fondo patrimoniale → la pubblicità deve risultare sia sul titolo, sia sul libro soci;

Conferibili anche se dematerializzate (la loro natura di titoli di credito non muta).

b) Quote di srl

Non assimilabili ai titoli di credito, ma la loro conferibilità è ammessa in quanto «beni mobili registrati» (articolo 2470 c.c.: pubblicità delle cessioni di quota di srl).

ARTICOLO 169 CODICE CIVILE

«Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice [\[disp. att. c.c. 32\]](#), con provvedimento emesso in camera di consiglio [\[c.p.c. 737\]](#), nei soli casi di necessità od utilità evidente».

- L'atto costitutivo può espressamente escludere sia la necessità del consenso di entrambi i coniugi sia la necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

Cass. 22069/2019

«Inoltre, è legittima la clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del tribunale per il loro compimento».

- **L'articolo 169** codice civile disciplina **tutti gli atti di straordinaria amministrazione**, mentre l'articolo 168 codice civile disciplini esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 170 CODICE CIVILE

«L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

PATRIMONIO SEPARATO E CATEGORIE DI DEBITI



- Il fondo patrimoniale crea un **patrimonio separato** → parziale deroga all'articolo 2740 codice civile («Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [\[c.c. 1176, 1218\]](#) con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge»).

L'articolo 170 codice civile crea tre diverse categorie di debiti:

- debiti contratti per i bisogni della famiglia → esecuzione consentita
- debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e **sconosciuti** come tali dal debitore → esecuzione consentita
- debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia **conosciuti** come tali dal credito → esecuzione NON consentita

ONERE DELLA PROVA

Cassazione 1652/2016

«L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., e in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale».

LIMITI OGGETTIVI DEL FONDO PATRIMONIALE

- I beni protetti sono solo i beni confluiti nel fondo **prima** dell'insorgenza del debito.
- Se i beni sono confluiti nel fondo **a seguito** dell'insorgenza del debito, l'atto di costituzione del fondo è soggetto a **revocatoria** (sia ordinaria che fallimentare), ove si provi la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio recato al creditore (Cass. 2530/2015 e 25423/2019) .
- Articolo 2929 bis codice civile consente di esperire , al ricorrere di determinate condizioni, un'azione esecutiva su taluni beni del debitore senza dover preventivamente attendere l'esito dell'azione revocatoria rivolta a rimuovere l'efficacia del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale compiuto successivamente al sorgere del debito e avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati.

IN PARTICOLARE: L'IPOTECA

Cass. 12545/2019: IPOTECA E PUBBLICITA' DEL FONDO

*«In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma **annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo**, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.»*

Cass. 1652/2016: IPOTECA NON VOLONTARIA E ART. 170 C.C.

*«L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola **applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria**, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata».*

Cass. 3742/2024: IPOTECA CONCESSA A NORMA DELL'ART. 169 C.C.

*«l'ipoteca validamente concessa sui beni del fondo patrimoniale attribuirebbe al creditore il diritto di sottoporli ad espropriazione forzata, **a prescindere dalla ragione del credito garantito, cioè a prescindere dai limiti di cui all'[art. 170](#) c.c.**, il che renderebbe del tutto irrilevanti, ai fini dell'esito della presente opposizione, tutte le questioni relative alla sussistenza o meno delle condizioni di pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale di cui all'[art. 170](#) c.c. e, in particolare, le questioni relative all'estraneità (o meno) ai bisogni della famiglia dello scopo per cui fu contratto il debito (di cui al contratto di mutuo) posto a base dell'azione esecutiva della società opposta, cioè tutte le questioni oggetto del secondo motivo del ricorso.*

In diritto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, laddove venga validamente concessa ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, ai sensi dell'[art. 169](#) c.c., il bene ipotecato sarà assoggettabile ad espropriazione dal creditore ipotecario, anche in costanza degli effetti del fondo stesso (esattamente come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, se di un bene del fondo patrimoniale i titolari dispongano validamente mediante contratto di compravendita, ai sensi dell'[art. 169](#) c.c., la vendita, abbia efficacia immediata, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene all'acquirente e la sua sottrazione a qualunque vincolo di destinazione derivante dal fondo)».

FONDO PATRIMONIALE E DIRITTO PENALE: LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA DI BENI AI CREDITORI

Cass. pen. 129/2014

«(...) investendo invece la censura il profilo della non sequestrabilità del bene immobile di cui al fondo patrimoniale, bene che prima della costituzione del fondo era di proprietà esclusiva della coniuge del ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Sulla questione, il tribunale motiva richiamando decisioni di questa Corte che ammettono la possibilità di apporre il **vincolo cautelare** sui beni costituenti il fondo patrimoniale (Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2011 - dep. 11/05/2011, Zavarise, Rv. 250525; Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Chiodini, Rv. 253681). **Non rileva, peraltro, nè la circostanza che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni nè che il bene immobile, prima della costituzione del fondo, fosse di esclusiva proprietà della coniuge, come sostenuto dalla difesa. Ed invero, il vincolo cautelare ha colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, bene la cui proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, circostanza questa che non emerge in actis nè è stata rappresentata dalla difesa (art. 168 c.c., comma 1). Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione del vincolo cautelare, è la disponibilità al momento del disposto sequestro e, a tale data, il bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi».**

Cass. pen. 9154/2016

«A fronte di un fondo patrimoniale costituito per soddisfare i bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la **strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento** del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell'onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore. Infatti, la scelta dei coniugi di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare, dovendosi escludere le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. A ciò deve aggiungersi, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l'esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. Ne consegue che, qualora la difesa abbia prospettato in sede cautelare l'esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, il giudice ha l'onere di fornire una pur sommaria motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale».

ARTICOLO 171 CODICE CIVILE

«La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [\[c.c. 117\]](#) o dello scioglimento [\[c.c. 149\]](#) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice [\[disp. att. c.c. 38\]](#) può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [\[c.c. 191, 1111\]](#)»

AMMISSIBILITA' SCIoglimento CONVENZIONALE DEL FONDO



Cass. 17811/2014 e Massima n. 4 Commissione Civile Consiglio Notarile del Triveneto

In mancanza di figli minori, i coniugi possono **sciogliere consensualmente** il fondo patrimoniale da essi costituito, poiché l'art. 171, comma 1o, cod. civ., dedicato alle cause estintive del patrimonio separato, non contiene un elenco tassativo.

In presenza di figli minori:

- secondo alcuni, la possibilità, offerta ai coniugi, di sciogliere per mutuo consenso il fondo patrimoniale da essi istituito deve essere temperata con le esigenze di tali figli, i quali, come confermato dagli artt. 169 e 171 cod. civ., hanno un interesse specifico, provvisto di rilevanza giuridica, alla conservazione del patrimonio separato. In questo caso occorrerà pertanto il consenso → **necessario consenso curatore speciale, debitamente autorizzato dal giudice;**
- secondo altri, **sempre possibile lo scioglimento convenzionale** del fondo anche in presenza di figli minori.

Grazie per l'attenzione